

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA

Art.1

L'Associazione "Circolo Culturale Buenaventura", con sede a Castelfranco Veneto in Via Circonvallazione Ovest 23/a, è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apertivo, a carattere volontario e democratico.

Non persegue finalità di lucro.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art.2

Lo scopo principale del Circolo è di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. A tale fine si prefigge di:

- promuovere attività culturali (corsi, conferenze, convegni, mostre, concerti, proiezioni, pubblicazioni, ecc.), nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali;
- riconoscere ed incentivare le risorse culturali locali offrendo spazi ed occasioni dove si possa esprimere la propria creatività e confrontare le proprie esperienze;
- valorizzare la cultura come veicolo d'incontro, d'aggregazione e di socializzazione contribuendo a contrastare e prevenire forme di isolamento e disagio sociale;
- sostenere e diffondere iniziative atte a instaurare un rapporto di collaborazione e dialogo con altre realtà culturali e sociali.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative sono potenziali settori di intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

I Soci

Art.3

Il numero dei soci è illimitato. Può divenire socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno d'età indipendentemente dalla propria appartenenza politica etnica e religiosa, sesso, cittadinanza e professione.

I minori d'anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori; in ogni caso non hanno diritto di voto attivo e passivo in Assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, la condivisione delle finalità dell'Associazione e il rispetto della civile convivenza.

Art.4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Comitato Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5

Entro trenta giorni dalla presentazione, il Comitato Direttivo prenderà in esame le domande d'ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti, e delibererà sulla stessa.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. La quota sociale è riferita all'anno solare.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art.6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Art.7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile all'interno dei locali del circolo.

La quota sociale non è rimborsabile.

Art.8

La qualifica di socio si perde per:

- mancato pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ogni anno ;
- espulsione o radiazione

Art.9

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante il richiamo scritto o la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni al circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e bilancio

Art.11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili, beni registrati mobili e beni immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondi di riserva.

Art.12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art.13

Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

L'Assemblea e il Comitato Direttivo

Art.14

Partecipano all'Assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Comitato Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca, nei locali del circolo, almeno venti giorni prima.

Art.15

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art.16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art.16

Le modifiche dello statuto e del regolamento sono proposte dal Comitato Direttivo o da almeno un quinto dei soci.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del circolo valgono le norme di cui all'art.30.

Art.17

L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, e i voti ottenuti dai soci.

Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art.18

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.6, approva:

- il bilancio consuntivo e preventivi;
- le linee generali del programma di attività svolte nell'anno precedente;
- il programma preventivo delle attività proposte dal Comitato Direttivo in carica;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art.19

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Comitato Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei revisori dei conti o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto.

L'Assemblea straordinaria elegge gli organismi direttivi (Comitato Direttivo, collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo. In tal caso l'Assemblea elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è richiesta.

Gli organismi dirigenti

Art.20

Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica due anni. Esso è composto da nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art.21

Il Comitato Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il Comitato Direttivo può nominare dei responsabili per settori tra i soci. Essi hanno il diritto di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art.22

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi nove componenti:

- il **Presidente**: ha la rappresentanza legale del Circolo, è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Comitato.
- il **Vicepresidente**: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il **Segretario**: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Comitato e li firma con il Presidente; presiede il Comitato in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- il **Tesoriere**: cura ogni aspetto contabile e redige annualmente il rendiconto economico e finanziario da presentare al Comitato Direttivo per l'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Il Comitato può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art.23

Compiti del Comitato Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art.24

Il Comitato Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le sedute del Comitato Direttivo sono aperte ai soci.

Art.25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Comitato.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Comitato; diversamente a discrezione del Comitato.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Comitato Direttivo decade.

Il Comitato Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Comitato decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art.26

Il Collegio dei Probiviri è composto da due membri; viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può dare parere all'Assemblea sull'espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art.9.

Il Collegio decide all'unanimità dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

Art.27

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Comitato Direttivo. Relaziona al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Art.28

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del Comitato Direttivo con voto consultivo.

Art.29

Le cariche di Consigliere, Revisore dei conti e membro del Collegio dei probiviri sono incompatibili fra loro.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Scioglimento del Circolo

Art.30

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa dal almeno i tre quarti dei Soci.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

Disposizioni finali

Art.31

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi del codice civile delle leggi vigenti.